

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.I.M.A.
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE ONLUS CON SEDE IN REGGIO EMILIA**

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE

Art.1

E' costituita l'Associazione di Volontariato "Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata anche come "Associazione di Volontariato A.I.M.A ONLUS".

L'Associazione, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato", ha carattere volontario ed opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dei soci volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti: l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diritti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dell'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- Potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione di volontariato A.I.M.A di Reggio Emilia è socia di AIMA Nazionale.

L'Associazione utilizza nella propria denominazione o in altro modo il nome e ogni logo "AIMA", di cui l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (di seguito "AIMA") è esclusiva titolare, nei limiti della relativa licenza d'uso temporanea e condizionata, tra l'altro, al conseguimento ed al mantenimento della qualità di Socia di AIMA in qualità di AIMA Territoriale.

L'associazione, dunque, utilizza il nome "AIMA" e ogni relativo logo fintantoché tale licenza rimanga in vigore; in caso contrario, ne cessa l'utilizzo entro 90 giorni modificando la propria denominazione.

Non è prevista la creazione di sezioni.

L'Associazione cura la propria eventuale articolazione sul proprio territorio o in territori limitrofi in cui non operi un'altra associazione socia AIMA Territoriale attraverso i Gruppi Operativi e ne assicura la uniformità e congruenza di azione.

Art.2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari.

A titolo meramente esemplificativo l'Associazione si propone:

- 1) la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
- 2) l'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;
- 3) la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
- 4) la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;
- 5) la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
- 6) lo studio e l'incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
- 7) la formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- 8) l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute ed alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
- 9) la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
- 10) il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o integrative.

L'Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art.3

L'Associazione ha sede in Albinea (Reggio a Emilia), presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Giovanni XXIII", via Papa Giovanni XXIII n. 16.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche dello Statuto, ma verrà comunicato agli enti preposti.

PATRIMONIO E RENDICONTO

Art.4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) le quote associative che vengono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio;
- 2) gli ulteriori contributi annuali deliberati dal Consiglio a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
- 3) i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 4) qualunque entrata che pervenga all'Associazione a titolo di donazione, di convenzioni, dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali.

Art.5

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Utili ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, e potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività connesse.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio che deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dal termine dell'esercizio stesso e inviato ad A.I.M.A Nazionale unitamente alla relativa delibera di approvazione ed una copia del libro soci.

I SOCI

Art.6

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse.

L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.7

Ciascun socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

La qualità di socio e la quota sono intrasmissibili.

Art.8

La qualità di Socio si acquista all'atto dell'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione.

Art.9

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamento.

L'accoglimento della domanda potrà essere contestato da almeno la metà dei Soci. Sulla contestazione decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi dei Soci.

Art.10

I soci sono tali e possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa.

Art.11

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) esclusione.

Il recesso ha effetto immediato salvo la collaborazione al completamento delle iniziative in cui il socio recedendo sia coinvolto.

L'esclusione viene deliberata nel caso di:

- a) comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dell'Associazione;
- b) comportamento pregiudizievole della onorabilità dell'Associazione;
- c) indebita rilevazione di notizie riservate;
- d) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto o del Regolamento;
- e) gravi motivi oggettivi.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio. La delibera di esclusione ha efficacia immediata.

Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli potrà adire l'Assemblea per chiedere la revoca del provvedimento di esclusione. In tal caso la delibera di esclusione rimarrà sospesa sino al pronunciamento dell'Assemblea.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art.12

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) la Giunta, se nominata;
- 6) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Tutte le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art.13

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci persone fisiche.

Art.14

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente nei casi stabiliti dal presente Statuto o ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio o da almeno 1/10 (un decimo) dei membri dell' Assemblea dei Soci o da A.I.M.A.

Art.15

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi con le modalità definite dal Regolamento.

Art.16

Il Presidente fissa la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente indipendentemente del numero dei presenti.

Art.17

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti: le delibere saranno inviate all'A.I.M.A. nazionale.

Per le delibere aventi ad oggetto l'esclusione di un Socio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Art.18

L'Assemblea:

- 1) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Proviviri;
- 2) approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 3) delibera le modifiche statutarie e regolamentari;
- 4) approva rendiconto consuntivo e bilancio preventivo e approva la relazione del Consiglio relativa all'esercizio precedente;
- 5) delibera in merito alla opposizione del Socio escluso;
- 6) delibera in merito alla proposta del Consiglio riguardante l'esclusione di un Consigliere;
- 7) autorizza o ratifica gli atti del Consiglio su questioni non previste da statuto o regolamento;
- 8) delibera sull'entità della quota annuale.

Tutte le votazioni dell'Assemblea sono a scrutinio palese.

Art.19

Il Consiglio :

- è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci con le modalità specificate nel Regolamento;
- rimane in carica tre anni;
- si riunisce almeno 3 volte l'anno su convocazione del suo Presidente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta, con specificazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione, da almeno un terzo dei Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo A.I.M.A. Nazionale possono prendere parte alle sedute del Consiglio; possono intervenire nel dibattito ma non hanno diritto di voto.

Art.20

L' avviso di convocazione deve essere recapitato, anche a mezzo telegramma o via fax o via posta elettronica, ai Consiglieri e per conoscenza ad A.I.M.A. Nazionale almeno otto giorni prima, unitamente all'ordine del giorno; il termine è ridotto a due giorni in caso di urgenza.

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Tutte le votazioni del Consiglio sono a scrutinio palese.

Art.21

La decadenza della carica di Consigliere può avvenire per :

- 1) perdita da parte del Consigliere della qualità di socio dell'Associazione;
- 2) dimissioni;
- 3) esclusione per gravi motivi proposta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e deliberata dall'Assemblea;
- 4) assenza ingiustificata da almeno tre riunioni consecutive; in questo caso la domanda di dichiarazione della decadenza deve essere proposta da almeno tre Consiglieri e deve essere deliberata dal Consiglio.

Art.22

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri il proprio Presidente, che ricopre altresì la carica di Presidente dell'Associazione ed, eventualmente, un Vicepresidente e la Giunta Esecutiva.

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea; il Consiglio compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, in particolare:

- 1) formula il programma generale di attività annuale;

- 2) cura l'attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a tal fine;
- 3) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che rimette, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) delibera contribuzione straordinaria per il finanziamento di determinate specifiche attività;
- 5) delibera l'esclusione del Socio;
- 6) delibera di adire l'autorità giudiziaria civile e penale autorizzata dall'assemblea;
- 7) designa se l'Associazione è costituita da più di trenta iscritti, un Delegato ogni 30 iscritti ulteriori rispetto ai primi trenta; i Delegati, insieme al Presidente, rappresenteranno l'Associazione all'Assemblea dei soci di A.I.M.A. Nazionale;
- 8) designa i Consiglieri deputati a rappresentare l'Associazione presso il Coordinamento regionale (eventualmente costituito da AIMA).

Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni o iniziative.

Art.23

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese ad altri componenti della Giunta Esecutiva, se costituita;
- 2) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e vigila affinché siano rispettate le norme statutarie;
- 3) sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
- 4) in caso di effettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Art.24

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente al quale spetteranno gli stessi poteri e doveri del Presidente e che ricoprirà tale ruolo fino al rientro nelle proprie funzioni del Presidente stesso.

Art.25

Il Presidente è obbligato in solido con l'Associazione stessa per il pagamento della quota associativa e degli ulteriori contributi dovuti dall'Associazione in quanto socia di AIMA Nazionale.

Art.26

La Giunta Esecutiva, qualora sia stata nominata, è costituita dal Presidente e da un numero di Consiglieri determinato dal Consiglio.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa.

Art.27

La Giunta Esecutiva, se nominata:

- 1) attua le delibere del Consiglio Direttivo;
- 2) elabora le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 3) in caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua riunione immediatamente successiva.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi con le modalità definite dal Regolamento.

Art.28

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.29

Il Collegio dei Probiviri, se nominato:

- 1) verifica le scritture contabili;
- 2) verifica l'andamento amministrativo dell'amministrazione ;
- 3) esamina ed esprime un parere preventivo su bilancio preventivo e rendiconto d'esercizio;
- 4) esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto dal Consiglio o dall'Assemblea.

Art.30

Il parere del Collegio dei Probiviri dovrà essere sempre motivato, non avrà potere vincolante ma elevato valore morale.

NORME FINALI

Art.31

L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, fa riferimento ad AIMA nazionale e si conforma all'avviso eventualmente offerto da quest'ultima ai fini di assicurare, su base nazionale, l'uniformità delle soluzioni nel rispetto delle specifiche esigenze.

Art.32

L'Associazione, oltre a collaborare per il perseguimento delle finalità di AIMA, coordina la propria attività con quelle delle altre AIMA territoriali sotto la supervisione di AIMA nazionale al fine di una uniforme gestione nell'alveo delle politiche di quest'ultima.

[L'Associazione informa preventivamente il consiglio direttivo AIMA delle iniziative e delle attività che intende intraprendere. In caso di motivato parere contrario, l'Associazione sospende la realizzazione delle sopra citate attività o iniziative].

Art.33

Cause di scioglimento dell'Associazione sono:

- 1) continuata inattività dell'Assemblea;
- 2) continuata inattività del Consiglio qualora l'Assemblea non adotti gli opportuni provvedimenti.

In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altre associazioni socie di AIMA in quanto organizzazioni di volontariato operanti in identico settore o, in subordine, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.34

Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alla legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".